**Oggetto***:* ***“Relazione sulla determinazione dei coefficienti di competenza dell’Ente Territorialmente Competente (ETC) in applicazione della Deliberazione ARERA 3 agosto 2023 389/2023/R/rif.”***

Come è noto, la *Deliberazione ARERA n. 443/2019* ha stabilito che la procedura di validazione dei PEF trasmessi dai gestori e dai Comuni per le parti di rispettiva competenza, sia svolta dall’Ente Territorialmente Competente (ETC) con l’applicazione del metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018 -2021 (*MTR*), in sostituzione del metodo tariffario normalizzato (*MTN*) previsto dal DPR del 27 aprile 1999 n. 158.

La *deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/rif.* ha approvato il nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR–2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025.

Con *Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023*, sono stati approvati, tra l’altro, gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e modalità operative per la loro trasmissione.

La *deliberazione ARERA del 3 agosto 2023 n.389/2023/R/rif.* ha stabilito l’aggiornamento biennale

(2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2).

All’ETC sono attribuite le seguenti competenze:

1. la ricezione del PEF “*grezzo”* da parte del gestore e la verifica formale in ordine alla completezza della documentazione;
2. la definizione dei parametri/coefficienti per il completamento del PEF previsti dal *MTR-2* ed il consolidamento del PEF;
3. la redazione delle sezioni 1, 4 e 5 di cui allo schema di relazione di accompagnamento al PEF *allegato 2* alla Determinazione ARERA 6 novembre 2023 n.1/DTAC/2023, compresa l’eventuale istanza per il superamento del limite di crescita annuale (art. 4.6 dell’*Allegato A* alla deliberazione ARERA n.389/2023);
4. la validazione del PEF finale (completezza, coerenza e congruità dei dati);
5. l’assunzione della determinazione della *“proposta tariffaria”*, nei termini utili per consentire le successive deliberazioni inerenti all’articolazione tariffaria;
6. la trasmissione ad ARERA del PEF e della *“proposta tariffaria”* corredati dalle relative delibere entro il termine di 30 giorni dalla delibera di approvazione delle “pertinenti determinazioni” (approvazione da parte dei Comuni).

Oltre a controllare e validare i dati contenuti nel PEF *“grezzo”* trasmesso dal gestore, l’Ente

Territorialmente Competente ha il compito di:

1. determinare i coefficienti relativi al limite di crescita annuale delle entrate tariffarie nell’ambito dell’intervallo di valori determinati dall’Autorità:
   1. coefficiente di recupero di produttività **(**𝑋𝑎**);**
   2. coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti **(**𝑄𝐿𝑎**)**;
   3. coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti

tecnici e/o operativi **(**𝑃𝐺𝑎**)**;

1. determinare il *fattore di sharing* ***(b)*** dei proventi in ragione del potenziale contributo dell’output recuperato al raggiungimento dei target europei nell’ambito dei range individuati da ARERA per l’aggiornamento della determinazione delle tariffe 2024-2025;
2. determinare l’ulteriore parametro che contribuisce a definire il *fattore di sharing dei proventi* derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, sempre nei range individuati da ARERA ***(ωa);***
3. effettuare la valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali gli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti ***(γ1),*** anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari, ed il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ***(γ2),*** anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero (“*ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al coefficiente* ***γ2a*** *può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell’ambito dell’intervallo [-0,15, 0] – solo nel caso in cui risulti soddisfatta la seguente condizione* ***𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎𝐴𝑣𝑣\_𝑅𝐼𝐶𝑅𝐷,𝑠𝑐 ≥0,85);***
4. la possibilità di valorizzare il coefficiente *C116a* che tenga conto della necessità di copertura delle componenti 𝐶𝑂***116,***𝑇𝑉***,***𝑎 𝑒𝑥𝑝 e 𝐶𝑂***116,***𝑇𝐹***,***𝑎 𝑒𝑥*p****,*** di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico);
5. la possibilità di valorizzare il coefficiente ***CRIa***, che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione (*tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%*);
6. verificare e controllare l’equilibrio economico-finanziario con procedura partecipata con il gestore.

Con riferimento ai coefficienti relativi al limite di crescita annuale e alla determinazione del fattore di *sharing* (*b*), è opportuno stabilire dei criteri oggettivi e tecnici in base ai quali andranno attribuiti i differenti valori nell’ambito dell’intervallo indicato da ARERA.

Di seguito si riportano per ogni parametro i criteri ipotizzati, attese le modifiche introdotte dal nuovo metodo tariffario rifiuti per l’aggiornamento biennale 2024-2025 del metodo tariffario dei rifiuti (***MTR- 2***).

# coefficiente di recupero di produttività (𝑋𝑎)

𝑋𝑎 è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall’Ente territorialmente competente, nell’ambito dell’intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5% e sulla base:

1. del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, dove:
   * in sede di aggiornamento biennale tariffario, il costo unitario effettivo (𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓2022) da considerare è il seguente:

𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓**2022 = (∑**𝑇𝑉**2022 +∑**𝑇𝐹**2022) /**𝑞**2022**

con *q*2020 che indica la quantità di RU complessivamente prodotti all’anno 2022;

* + il Benchmark di riferimento è pari: *i*) per le Regioni a Statuto ordinario, al fabbisogno standard di cui all’articolo 1, comma 653, della legge n. 147/13 (nel caso di PEF per singolo Comune), ovvero all’adattamento del citato fabbisogno standard, qualora validato da un soggetto terzo (nel caso di PEF pluricomunale o per ambito);

1. dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata (𝛾1,𝑎) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (𝛾2,𝑎) rispetto agli obiettivi comunitari, distinguendo:
   * un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “insoddisfacente o intermedio”, conseguente a una determinazione di 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎 – nell'ambito degli intervalli di cui all’Articolo 3 – da cui deriva che:

(1 + γ𝑎) ≤0.5;

* + un livello di qualità ambientale delle prestazioni ritenuto “avanzato”, conseguente a una

determinazione di 𝛾1,𝑎 e 𝛾2,𝑎 – nell’ambito degli intervalli di cui all’Articolo 3 – da cui deriva che:

(1 + γ𝑎)>0.5;

dove: γ𝑎 = γ1 + γ2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 > 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 | 𝐶𝑈𝑒𝑓𝑓𝑎−2 ≤ 𝐵𝑒𝑛𝑐ℎ𝑚𝑎𝑟𝑘 |
| QUALITÀ AMBIENTALE DELLE PRESTAZIONI | LIVELLO INSODDISFACENTE O INTERMEDIO  (1 + γ𝑎) ≤0.5 | Fattore di recupero di produttività:  0,3% < 𝑋𝑎 ≤ 0,5% | Fattore di recupero di produttività:  0,1% < 𝑋𝑎 ≤ 0,3% |
| LIVELLO AVANZATO  (1 + γ𝑎)>0.5 | Fattore di recupero di produttività:  0,1% < 𝑋𝑎 ≤ 0,3% | Fattore di recupero di produttività:  𝑋𝑎 = 0,1% |

In via cautelativa si propone di attribuire il valore minimo dell’intervallo di riferimento.

# coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (𝑄𝐿𝑎)

**coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento**

# ad aspetti tecnici e/o operativi (𝑃𝐺𝑎);

**𝑄𝐿𝑎** è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può essere valorizzato entro il limite del 4%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.3 *dell’Allegato “A” alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021,*

*363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*.

**𝑃𝐺𝑎** è il coefficiente connesso alle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può essere valorizzato entro il limite del 3%, secondo quanto indicato nella tabella di seguito riportata di cui al comma 4.*3 dell’Allegato “A” alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*.

In ciascun anno 𝑎 = {2022, 2023, 2024, 2025}, i coefficienti **𝑄𝐿𝑎 e 𝑃𝐺𝑎** sono determinati dall’Ente

territorialmente competente, sulla base dei valori indicati nella seguente tabella:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | PERIMETRO GESTIONALE  (𝑃𝐺𝑎) | |
| NESSUNA VARIAZIONE NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI | PRESENZA DI VARIAZIONI NELLE ATTIVITÀ GESTIONALI |
| QUALITÀ PRESTAZIONI  (𝑄𝐿𝑎) | MANTENIMENT ODEI LIVELLI DI QUALITÀ | SCHEMA I  Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:  𝑃𝐺𝑎 = 0%  𝑄𝐿𝑎 = 0% | SCHEMA II  Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:  𝑃𝐺𝑎 ≤ 3%  𝑄𝐿𝑎 = 0% |
| MIGLIORAMENT ODEI LIVELLI DI QUALITÀ | SCHEMA III  Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:  𝑃𝐺𝑎 = 0%  𝑄𝐿𝑎 ≤ 4*%* | SCHEMA IV  Fattori per calcolare il limite alla crescita delle entrate tariffarie:  𝑃𝐺𝑎 ≤ 3%  𝑄𝐿𝑎 ≤ 4% |

Si propone di attribuire i valori secondo i seguenti criteri:

* Valore massimo dell’intervallo di riferimento in base al miglioramento della percentuale di raccolta differenziata, della qualità e delle prestazioni erogate agli utenti, delle modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi alla presenza o meno di variazioni nelle attività gestionali;
* **fattore di *sharing* (b)dei proventi**

𝑏 è il fattore di *sharing* dei proventi, che può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,3 ,0,6], in ragione del potenziale contributo dell’*output* recuperato al raggiungimento dei *target* europei. Di seguito si riporta in estratto tabella della nota di approfondimento IFEL Fondazione ANCI *Nuovi parametri/componenti di costo introdotti dal MTR di competenza dell’ETC e loro rispettiva incidenza*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Fattore di**  ***sharing*** | **Valori min. del range ammesso per i fattori di**  ***sharing*** | **Valori max del range ammesso per i fattori di *sharing*** |
| ***b*** | Massimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e massimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione  dei rifiuti | Minimo ammontare dei ricavi a favore del gestore e minimo incentivo per lo stesso nella valorizzazione dei rifiuti |
| Minima detrazione dei costi da inserire nel PEF e minimo beneficio e tariffe più alte per gli utenti del servizio | Massima detrazione dei costi da inserire nel PEF e massimo beneficio e tariffe più basse per gli utenti del servizio |
|  | Necessità di giustificare la scelta da parte dell’ETC |

I fattori di *sharing* sono determinati dall’ETC all’interno di range prestabiliti dall’Autorità in totale indipedenza, anche se ARERA richiede che nella relazione di accompagnamento al PEF (*art.2 e art.3 dell’Allegato “A” alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2),* l’ETC descriva “*le valutazioni sottese alla valorizzazione del fattore di sharing sui proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti (AR) con specifico riferimento al potenziale contributo dell’output recuperato (recupero di materia e/o di energia) al raggiungimento dei target europei*”.

Alla luce della situazione attuale che vede l’Ente d’ambito operativo ma non ancora subentrato nelle attività di affidamento della gestione in attuazione della Legge Regionale n. 14/2016 e del D.lgs n. 152/2006 s.m.i., si propone di attribuire al fattore di *sharing b* il valore massimo dell’intervallo, nel caso in cui il Comune incassi direttamente i proventi e il minimo nel caso in cui sia stato delegato il gestore all’incasso dei suddetti proventi. Quanto innanzi al fine di riconoscere l’aliquota massima all’Ente Comunale.

# fattore di sharing dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* (ω) per la determinazione delle tariffe 2024-2025

Il fattore **ω**𝑎 è determinato dall’Ente territorialmente competente sulla base delle valutazioni dal medesimo compiute in merito:

* + - al rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti (γ1, 𝑎), anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari. Il coefficiente γ1, 𝑎 può essere valorizzato:
      * nell’ambito dell’intervallo [-0.2,0], in caso di valutazione soddisfacente;
      * nell’ambito dell'intervallo [-0.4,-0.2], in caso di valutazione non soddisfacente;
    - al livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo (γ2, 𝑎), anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta

differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero. Il coefficiente

γ2, 𝑎 può essere valorizzato:

* + - * nell’ambito dell’intervallo [-0.15,0], in caso di valutazione soddisfacente;
      * nell’ambito dell'intervallo [-0.3,-0.15], in caso di valutazione non soddisfacente.

Ai fini dell’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2024 e 2025, al coefficiente 𝛾**2,**𝑎 può essere attribuita una valutazione soddisfacente – contestualmente quantificandolo nell’ambito dell’intervallo [-0.15;0] – solo nel caso in cui risulti soddisfatta la seguente condizione: ***𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎𝐴𝑣𝑣\_𝑅𝐼𝐶𝑅𝐷,𝑠𝑐 ≥0,85***

dove:

* 𝐸𝑓𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑎𝐴𝑣𝑣\_𝑅𝐼𝐶𝑅𝐷,𝑠𝑐 è il macro-indicatore R1 – *“Efficacia dell’avvio a riciclaggio delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore”* di cui all’articolo 6 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF, calcolato sulla base dei dati del 2022 e dato dal prodotto dei seguenti indicatori:
* 𝐸***ff RD\_sc*** è l’indicatore - Efficienza della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, di cui all’articolo 3 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF;
* ***QLT RD\_sc*** è l’indicatore - Qualità della raccolta differenziata delle frazioni soggette agli obblighi di responsabilità estesa del produttore, di cui all’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 387/2023/R/RIF;
* **il valore di 0,85 è calcolato assumendo:**

1. ***Eff RD\_sc*** computato sulla base della media nazionale degli scarti della raccolta multimateriale pubblicati nel Rapporto Rifiuti Urbani di Ispra;
2. ***QLT RD\_sc*** pari a 1.

Sulla base delle valutazioni di cui al precedente comma, il parametro ω𝑎 può assumere i valori riportati nella tabella che segue:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | −0.2 < 𝛾1,𝑎 ≤ 0 | −0.4 ≤ 𝛾1,𝑎 ≤ −0.2 |
| −0.15 < 𝛾2,𝑎 ≤ 0 | ω𝑎 = 0.1 | ω𝑎 = 0.3 |
| −0.3 ≤ 𝛾2,𝑎 ≤ −0.15 | ω𝑎 = 0.2 | ω𝑎 = 0.4 |

**ω**𝑎 può assumere un valore compreso nell’intervallo [0,1 ,0,4]: un valore di **ω**𝑎 pari al limite inferiore 0,1 indica performance molto elevate, mentre un valore pari all’estremo superiore pari a 0,4 indica performance molto basse.

Di seguito si riportano le modalità di attribuzione dei valori ai **γ1,**𝑎 e **γ2.**𝑎

* + valorizzazione della componente di gradualità nella determinazione dei conguagli sulla base dei range di valori individuati da ARERA e delle performance del gestore, quali la raccolta differenziata (γ1) e la preparazione per il riutilizzo e riciclaggio (γ2);
    - **γ1,**𝑎 è “*quantificato considerando, secondo l’art. 3.1 dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), la coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi comunitari”*. *Il coefficiente* ***γ1,***𝑎 *può essere valorizzato:*
      * *nell’ambito dell’intervallo [-0,2,0], in caso di valutazione soddisfacente;*
      * *nell’ambito dell’intervallo [-0,4,-0,2] in caso di valutazione non soddisfacente”.*
  + Si propone di attribuire il valore a γ1,𝑎, tenendo conto della percentuale di raccolta differenziata (RD) come desunta dall’ultimo dato certificato dalla Regione Campania con *Decreto Dirigenziale n.23 del 23.10.2023*, in particolare:

*in caso di valutazione soddisfacente* (i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):

Se **65%≤%RD<75%**

Per ogni punto percentuale di RD superiore a 65 e fino a 74, verrà attributo un valore pari a 0,022 a partire da - 0,20

Se **%RD≥75%** γ1,𝑎 = 0

in caso di valutazione non soddisfacente (i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):

Se **%RD < 45%** γ1,𝑎 = -0,40

Se **45%≤%RD<65%**

Per ogni punto percentuale di RD superiore a 45 e fino a 64, verrà attributo un valore pari a 0,0105 a partire da - 0,4

o γ2.𝑎 è “quantificato considerando, secondo l’art. 3.1bis dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR- 2), la percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero”. Il coefficiente γ2,𝑎 può essere valorizzato:

- nell’ambito dell’intervallo [-0,15,0], in caso di valutazione soddisfacente;

- nell’ambito dell’intervallo [-0,3,-0,15] in caso di valutazione non soddisfacente”.

Si propone di attribuire il valore a γ2.𝑎, tenendo conto della percentuale del tasso di riciclaggio (X), come desunta dall’ultimo dato certificato dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.23 del 23.10.2023, in particolare

in caso di valutazione soddisfacente (i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):

Se **X ≥ 65%** γ2.𝑎 = 0 .

Se **50%≤X<65%**

Per ogni punto percentuale di riciclo superiore a 50 e fino a 64, verrà attributo un valore pari a 0,0107 a partire da - 0.15;

in caso di *valutazione non soddisfacente* (i valori sono approssimati alla seconda cifra decimale):

Se **X < 40 %** γ2.𝑎 = - 0,30

Se **40%≤X<50%**

Per ogni punto percentuale di riciclo superiore a 40 e fino a 49, verrà attributo un valore pari a 0,0166 a partire da - 0.30

***L’Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente C116a****, che tenga conto della necessità di copertura delle componenti CO116,TV,a e CO116,TF,a, di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell’anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n.116/2020 (in particolare, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico) . Tale coefficiente può essere valorizzato entro l’intervallo* [0% ≤ C116 ≤ 3%].

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell’ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di *vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettive* la determinazione del coefficiente ***C116a*** entro il limite massimo del 3%, come da art. 4.4 *dell’Allegato “A”* alla deliberazione ARERA n.363/2021, si propone di attribuire allo stesso un valore pari al rapporto percentuale tra la prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, formalmente dichiarata dal Comune e/o dal Gestore nella trasmissione all’ETC dei dati economici ai fini dell’applicazione del *MTR-2,* a seguito dell’adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all’anno precedente all’entrata in vigore del predetto decreto.

Qualora siano disponibili solo i dati forniti dal soggetto gestore e dal Comune relativi ai costi previsionali dovuti all’entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020 COexp116tv e COexp116tf, si propone di attribuire al coefficiente CO116a, sempre **entro il limite massimo del 3%,** un valore pari al rapporto percentuale tra il predetto costo previsionale ed il totale del corrispettivo del servizio riconosciuto dal Comune al soggetto gestore.

Qualora siano disponibili solo i dati relativi al numero delle utenze non domestiche che si saranno avvalsi di soggetti terzi per il ritiro dei rifiuti a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo n.116/2020, al coefficiente C116a, sempre **entro il limite massimo del 3%**, si propone di attribuire un valore percentuale pari al rapporto tra il numero delle predette utenze non domestiche ed il totale di tutte le utenze non domestiche del territorio comunale considerato.

In tutti i casi in cui il predetto rapporto percentuale risulti superiore al limite percentuale massimo fissato dall’art. 4.4 *dell’Allegato “A” alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)*, si attribuirà sempre il **3%**.

Se il predetto rapporto è minore o uguale al 3%, sarà assegnato al coefficiente *C116a* tale valore percentuale. Resta inteso che, qualora il Comune e/o il Gestore non comunichino all’ETC alcuna prevista riduzione della quantità dei rifiuti gestiti dal servizio pubblico, a seguito dell’adozione del decreto legislativo n. 116/2020 sul totale dei rifiuti prodotti rispetto all’anno precedente all’entrata in vigore del predetto decreto, al coefficiente *C116a* sarà attribuito il valore pari allo 0%;

*“Ai sensi dell’art. 4.4bis dell’Allegato A alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2), in ciascun anno a = [2024,2025] per la determinazione del parametro* 𝜌𝑎*,* ***l’Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente*** 𝐶𝑅𝐼𝑎*, che tenga conto dei maggiori oneri sostenuti per il servizio integrato di gestione dei rifiuti negli anni 2022 e 2023 riconducibili alla dinamica dei prezzi dei fattori della produzione. Tale coefficiente può essere valorizzato entro il limite del 7%.*

Al pari di quanto già sostenuto per gli altri parametri/coefficienti di competenza dell’ETC ai sensi delle deliberazioni ARERA n.443/2019 e n. 363/2021 ed al fine di *vincolare a ponderazioni di carattere esclusivamente oggettive* la determinazione del coefficiente 𝐶𝑅𝐼𝑎 entro il limite massimo del 7%, come da art. 4.4bis *dell’Allegato “A” alla deliberazione ARERA 3 agosto 2021, 363/2021/R/rif, integrato e modificato dalla deliberazione 3 agosto 2023, 389/2023/R/rif, recante aggiornamento biennale (2024-2025) del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2),* atteso che l’indice nazionale dei prezzi al consumo (*NIC*) certificato dall’ISTAT per lo stesso anno è stato pari all’8,1%, si propone di attribuire il valore massimo consentito del **7%** per l’anno 2022, mentre si propone di attribuire l’indice *NIC* stimato nella Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (*NADEF*), deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 27 settembre 2023, pari al **5,6%** per l’anno 2023.